



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e C o m m i s s a r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1870	DSO	COM	11	0029	30 DICEMBRE 2011

O G G E T T O :

RINNOVO CONVENZIONE CON L'ENTE CASA DI RIPOSO "OSPEDALE" DI CHERASCO, LA CASA DI RIPOSO "LA PINETA" DI CERRETTO LANGHE E IL PRESIDIO SOCIO SANITARIO "A.B. OTTOLENGHI" DI ALBA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RESIDENZA RIVOLTA AD UTENTI DIMESSI DALL'OSPEDALE E NON ASSISTIBILI A DOMICILIO, PER IL TRATTAMENTO DELLA FASE POST ACUTA E PER I PAZIENTI DIMESSI DAL PRONTO SOCCORSO IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 72-14420 DEL 20/12/04. PERIODO 1/01/12-31/12/12.

I L C O M M I S S A R I O

Premesso che:

- da alcuni anni è operativo un progetto volto a garantire il proseguimento delle cure a pazienti che vengono dimessi dall'ospedale e che necessitano di un livello di assistenza intermedio tra quello ospedaliero e quello domiciliare;
- a tal fine si sono in passato stipulati accordi contrattuali con RSA e RAF del territorio per letti di pronta accoglienza;
- le strutture convenzionate sin dall'attivazione del progetto sono state:
 - la casa di riposo "Ospedale" di Cherasco, per 6 posti letto RSA
 - la casa di riposo "La Pineta" di Cerretto Langhe, per 6 posti letto RAF
 - il presidio socio-sanitario "A.B. Ottolenghi" di Alba, per 6 posti letto RSA;
- si è, quindi, elaborato un percorso organizzativo per la gestione del progetto di che trattasi percorso che di seguito si riassume:
 - il trasferimento dei pazienti avviene dalle SS.OO.CC. per acuzie del Presidio Ospedaliero Alba-Bra e dal Pronto Soccorso ai nuclei di "Pronta Accoglienza" siti presso la Casa di Riposo "Ospedale" di Cherasco, la Casa di Riposo "La Pineta" di Cerretto Langhe e il Presidio Socio Sanitario "A.B. Ottolenghi" di Alba;
 - l'inserimento è preventivamente concordato con il paziente e la sua famiglia;
 - le tre strutture prendono in carico il paziente e predispongono gli interventi sanitari e socio-sanitari concordati con i medici invianti secondo piano terapeutico;
 - gli oneri economici relativi alla degenza nei nuclei "Pronta Accoglienza" sono assunti a carico dell'A.S.L. per un massimo di 7 gg. per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e per un massimo di 60 gg. per i pazienti dimessi dai Reparti Ospedalieri. Ogni paziente che

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

accede alla pronta accoglienza deve essere in possesso di un piano terapeutico, che contiene la prevista durata del ricovero presso la struttura convenzionata ed è stilato dal Direttore SOC che ha in carico il paziente o da un suo delegato;

- l'autorizzazione alla proposta di inserimento è rilasciata dai Sanitari della Direzione Sanitaria del Presidio. Il personale amministrativo della segreteria della Direzione Sanitaria di Bra – dovrà farsi carico dell'inoltro di copia della pratica alla "Centrale Operativa" e di copia del piano terapeutico e della SDO alla Sig.ra ALMONDO Silvana, per il pagamento;
- durante il periodo di permanenza presso la struttura tutti gli accertamenti e le visite specialistiche sono erogate secondo le classi di priorità usate per i pazienti in regime ambulatoriale ed assoggettate al pagamento del ticket, essendo il paziente dimesso ed in carico al medico di medicina generale;
- viene autorizzato a carico dell'ASL il trasporto in ambulanza a richiesta della SOC che ha in carico il paziente che certifica la necessità di tale mezzo di trasporto, in ottemperanza alla DGR 72-14420 del 20/12/04;

Ritenuto, quindi, alla luce delle considerazioni innanzi espresse, di dover rinnovare i contratti stipulati nel 2011 con le strutture di cui sopra, mantenendo invariate le tariffe giornaliere;

Su proposta conforme del Direttore S.O.C. Direzione di Presidio (Dott.ssa Maria Cristina FRIGERI);

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E T E R M I N A

- di mantenere inalterato, per il corrente anno, il percorso assistenziale per l'accesso alla pronta accoglienza di cui alle premesse del presente atto;
- di approvare le convenzioni con l'Ente Casa di Riposo "La Pineta" di Cerretto Langhe, la Casa di Riposo "Ospedale" di Cherasco e il Presidio Socio Sanitario "A.B. Ottolenghi" di Alba, **allegate** al presente atto, per l'esercizio dell'attività di residenza rivolta ad utenti dimessi dall'Ospedale e non assistibili a domicilio per il trattamento della fase post-acuta e per i pazienti dimessi dal Pronto Soccorso conformemente a quanto disposto dalla DGR 72-14420 del 20/12/04. Periodo 1/01/12 – 31/12/12, salvo recesso anticipato;
- di registrare la spesa complessiva di **€. 493.866,72=** per il pagamento delle rette relative alla pronta accoglienza come di seguito specificato:

Casa di Riposo "Ospedale" di Cherasco	conto 3.10.463	€. 167.556,72= (bolli compresi)
Casa di Riposo "La Pineta" di Cerretto Langhe	conto 3.10.463	€. 158.775,00=
Presidio Socio Sanitario "A. B. Ottolenghi"	conto 3.10.463	€. 167.535,00=
Totale		€. 493.866,72=

- di trasmettere copia delle presenti convenzioni alla Commissione di Vigilanza sulle strutture socio assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, residenziali e semi-residenziali ed alla S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
GIANNI BONELLI
F.TO BONELLI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE
S.O.C. DIREZIONE DI PRESIDIO
Maria Cristina FRIGERI
F.TO FRIGERI

Allegati:

- 1. Convenzione ASL CN2 / Casa di Riposo "Ospedale" di Cherasco*
- 2. Convenzione ASL CN2 / Casa di Riposo "La Pineta" di Cerretto Langhe*
- 3. Convenzione ASL CN2/Presidio Socio Assistenziale "A.B. Ottolenghi" di Alba*

Archivio: VII.1.9.5 – VII.1.12.1 F.P. 6/2006 – 11/2006 – 12/2006

TR/sg

CONVENZIONE CON L'ENTE CASA DI RIPOSO "OSPEDALE" DI CHERASCO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RESIDENZA RIVOLTA AD UTENTI DIMESSI DALL'OSPEDALE E NON ASSISTIBILI A DOMICILIO, PER IL TRATTAMENTO DELLA FASE POST ACUTA E PER I PAZIENTI DIMESSI DAL PRONTO SOCCORSO IN OTTEMPERANZA ALLA DGR N. 72-14420 DEL 20/12/04. PERIODO 01/01/12-31/12/12.

PREMESSO:

Nell'attuale organizzazione della rete assistenziale costituiscono nodi importanti sia l'Ospedale, per l'assistenza al malato acuto, sia la R.A.F./R.S.A. per l'assistenza alle seguenti tipologie di malati:

- i pazienti presentatisi in Pronto Soccorso, per i quali non esiste una indicazione di ricovero appropriato e che non possono essere inviati direttamente al proprio domicilio
- i pazienti cronici non autosufficienti o che escano da una fase acuta, ma, per vari motivi (assistenziali, logistici, di tipologia delle cure), mantengano uno stato di non autosufficienza anche solo temporanea.

Quest'ultimo servizio svolto dalle R.A.F./R.S.A. convenzionate è definito di "Pronta accoglienza" e trova disciplina nella D.G.R. del 09/01/1995, n. 41-42433 (relativa al progetto obiettivo "Tutela della salute degli anziani") e nella DGR n. 72-14420 del 20/12/2004 (inerente il percorso di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente).

Il servizio di "Pronta accoglienza" è finalizzato a ridurre i ricoveri impropri nelle strutture ospedaliere e contemporaneamente a venire incontro alle necessità di una fascia di utenti che necessitano di prestazioni non erogabili a domicilio neppure in regime di cure domiciliari.

Il periodo di permanenza nella struttura convenzionata è finalizzato a consentire:

- la ripresa di autosufficienza da parte del paziente;
- il completamento del periodo di sorveglianza e/o terapie medico-riabilitative;
- l'attivazione delle potenzialità familiari per il ritorno al domicilio.

Al fine di attivare letti di "Pronta accoglienza" sul territorio del Distretto 02 si rende necessario avvalersi dell'Ente Casa di Riposo di Cherasco (con sede legale in Cherasco, Via Ospedale n. 46) che si impegna, con la presente convenzione, a mettere a disposizione, a tal fine, n. 6 posti letto (individuati nel nucleo "RSA") nell'ambito dei posti letto autorizzati di tipologia R.S.A. (dedicati in modo esclusivo alla "pronta accoglienza"), nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN 2 – (di seguito denominata A.S.L. CN2) – di Alba-Bra con sede legale in Via Vida n. 10 – Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 02419170044, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Giovanni MONCHIERO

E

Il Sig. BARBERO Ernesto nato a Cherasco il 08/07/1950 nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Casa di Riposo "OSPEDALE" di Cherasco, con sede legale in Cherasco, Via Ospedale n. 46 (Cod. Fiscale 82000610046) di seguito denominato semplicemente "Ente":

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

Presso l' "Ospedale" di Cherasco verranno destinati n. 6 posti letto per pazienti dimessi sia dai reparti che dal Pronto Soccorso non assistibili temporaneamente al domicilio.

Art. 2

Impegno dei contraenti

L'Ente individua un nucleo separato di n.6 posti letto per Pronta Accoglienza;

L'Ente garantisce (per i n.6 p.l.) gli standard di assistenza previsti dalla D.G.R. n. 41/95 per le R.S.A.;

L'inserimento nella predetta R.S.A e la stesura del progetto terapeutico sono affidati alla R.S.A che effettua la dimissione del paziente, sotto la responsabilità del rispettivo Direttore di S.O.C..

Al momento della dimissione il Direttore della S.O.C. o un suo delegato indica il periodo di ricovero previsto, che non deve superare i 7 gg. per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso fino ad un massimo di 60 gg. per i pazienti dimessi dai Reparti Ospedalieri.

Al momento della dimissione viene consegnata al paziente la nota informativa **allegata** alla presente convenzione.

L'inserimento nei p.l. riservati alla Continuità Assistenziale "Pronta Accoglienza" della R.S.A viene autorizzato preventivamente dalla Direzione Sanitaria del P.O. come da schede **allegate** dell'A.S.L. CN 2, in accordo con il Responsabile Sanitario della R.S.A..

Il Direttore Sanitario della R.S.A. informerà, non appena possibile, il Medico di Medicina Generale che prenderà in cura il paziente; se necessario verrà trasmessa copia conforme all'originale della cartella clinica su richiesta del paziente e con oneri a carico del paziente medesimo.

Il paziente e i familiari saranno portati a conoscenza da parte della R.S.A. che ospita il paziente degli obblighi a carico dell'ospite e verrà sottoscritto un modulo di accettazione.

Verrà utilizzata la cartella clinica della R.S.A. che dovrà evidenziare i principali problemi del paziente ed i programmi di intervento, alla cui compilazione potranno partecipare tutti i componenti del gruppo di operatori.

La responsabilità della corretta compilazione, tenuta ed archiviazione della Cartella Clinica del Paziente è del Responsabile Sanitario della R.S.A..

I pazienti saranno visitati e valutati periodicamente dal Medico di Medicina Generale, secondo le modalità concertate con il Responsabile Sanitario della R.S.A..

L'A.S.L. CN2 si farà carico del trasporto sanitario dall'Ospedale alla R.S.A. per i pazienti che necessitano del trasporto in autoambulanza che si dovrà evincere dal piano di intervento elaborato dai medici invianti.

Il Responsabile Sanitario della R.S.A è responsabile della dimissione del paziente secondo modalità concordate col Direttore della S.O.C. che ha predisposto il ricovero e col Medico di Medicina Generale.

Art. 3

Risorse messe a disposizione dall'A.S.L. CN2 per l'esercizio delle attività

L'assistenza medica viene garantita dai Medici di Medicina Generale convenzionati in stretta collaborazione con il Responsabile Sanitario della R.S.A..

L'A.S.L. CN2 s'impegna a fornire direttamente il materiale per medicazioni di lesioni da decubito per pazienti aventi diritto ed il materiale per l'effettuazione dei prelievi ematici.

L'A.S.L. CN2 s'impegna altresì a fornire, attraverso il Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, a tutti gli ospiti della Struttura, purché residenti nel territorio dell'A.S.L. CN2, i farmaci compresi nel Prontuario farmaceutico aziendale secondo quanto previsto dalla Det. n.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

875/DIS/001/03/0008 del 03/06/2003 succ. modificata con Det. n. 1158/DIS/001/03/0013 del 28/10/03 e successive modifiche ed integrazioni.

L'A.S.L. CN2 s'impegna inoltre a fornire i presidi sanitari previsti negli elenchi n. 1-2-3 del Nomenclatore Tariffario degli ausili e delle protesi con esclusione di quanto previsto ai codici classificazione ISO 18.12 (letti) ed accessori collegati, 12.36 (ausili per il sollevamento) 18.30 (montascale) 03.33 (Ausili antidecubito) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 21/06/01 n. 308, secondo le modalità indicate nel D.M. 332/99 e nella D.G R. 87-29576 del 01-03-2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La fornitura dei presidi sanitari verrà effettuata attingendo al magazzino dell'A.S.L. CN2, e, qualora questo fosse sprovvisto del presidio richiesto, verranno autorizzati i codici relativi ai modelli base. In caso di decesso l'Ente dovrà restituire all'A.S.L. CN2 il presidio fornito in uso all'assistito.

Per quanto riguarda i presidi monouso (pannoloni, traverse) l'Ente si impegna a non ritirare presidi relativi a ospiti non più presenti nella struttura (es. trasferiti o deceduti).

Per quanto riguarda gli ausili per la terapia respiratoria forniti dall'A.S.L. CN2, tramite ditta esterna, l'Ente si impegna a dare tempestiva comunicazione all'A.S.L. CN2 del cessato utilizzo ed alla restituzione dell'ausilio concesso in uso all'utente.

Art. 4

Adempimenti contabili

La durata della degenza è prevista sino ad un massimo di 7 giorni per i pazienti dimessi dal Pronto Soccorso e di 60 giorni per i pazienti provenienti dalle SS.OO.CC. al termine dei quali l'ospite verrà obbligatoriamente dimesso dalla R.S.A..

La durata massima per ogni episodio di cura è di 60 gg (l'eventuale ricovero Ospedaliero non fa ripartire il conteggio dei giorni che rimarranno contabilizzati a partire dalla data del primo ingresso nella R.S.A.).

Nulla sarà dovuto dall'A.S.L. CN2 per le giornate in cui il p.l. non risulta occupato.

La tariffa dovuta dall'A.S.L. CN2 per ogni giornata di degenza è completamente a carico del F.S.R. ed è fissata in Euro 76,50=.

Art. 5

Tutela della privacy

Sottoscrivendo la presente convenzione le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del citato Decreto.

L'Ente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali s.m.i."

Art. 6

Misure di prevenzione e protezione

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Ente s'impegna a fornire ai dipendenti dell'ASL CN2 che si recheranno presso la R.S.A. convenzionata in base alla presente convenzione il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Art. 7

Durata

Il presente accordo ha vigenza nel periodo 01/01/2012 al 31/12/2012. E' data alle parti facoltà di recesso anticipato, con preavviso di almeno 60 gg., comunicato con raccomandata A.R.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'A.S.L. CN2 ALBA-BRA
(Prov. n. 1870/DSO/COM/11/029 del 30.12.2011)
Archivio: VII.1.9.5
IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO

Per la Casa di Riposo "OSPEDALE" di
CHERASCO
IL PRESIDENTE
Dott. Ernesto BARBERO

Sottoscritto il _____

Sottoscritto il _____

Allegati:

- *nota informativa*
- *scheda di segnalazione dal reparto ospedaliero*
- *richiesta di pronta accoglienza*



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

N O T A I N F O R M A T I V A
SULLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

CHI PUO' ESSERE ASSISTITO IN REGIME DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai propri pazienti, questa A.S.L. dispone di posti letto in strutture convenzionate utilizzabili per il trattamento della fase post acuta di pazienti dimessi dalla S.O.C. e/o dal PS e, per vari motivi, temporaneamente non assistibili al proprio domicilio.

Ci si riferisce a pazienti:

le cui condizioni cliniche non richiedono la permanenza in un reparto Ospedaliero (con necessità di sorveglianza continua medica e/o infermieristica)

temporaneamente non autosufficienti

privi di idonei supporti a livello familiare

per i quali vi è necessità di proseguire terapie mediche e/o riabilitative di una certa complessità, difficilmente realizzabili a domicilio neppure in regime di cure domiciliari.

In regime di Continuità Assistenziale il Medico di Medicina Generale ha la responsabilità clinica del paziente.

FINALITA' PERSEGUITE ATTRAVERSO LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Il periodo di permanenza in struttura convenzionata è finalizzato a consentire il ritorno al domicilio del paziente, in seguito:

alla ripresa di autosufficienza;

al completamento del periodo di sorveglianza e/o terapie medico-riabilitative;

alla attivazione delle potenzialità familiari.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE ED ONERI

L'inserimento nella struttura convenzionata deve essere autorizzato dalla Direzione di Presidio del P.O. dell'A.S.L. CN 2 .

Le spese di soggiorno e di cura presso la struttura convenzionata sono interamente a carico dell'A.S.L.

L'A.S.L. si fa carico del trasporto sanitario dall'Ospedale alla Struttura solo nei casi in cui sia previsto dal piano terapeutico l'autoambulanza.

L'onere dovuto per il rilascio di copia conforme all'originale di cartella clinica sarà a carico dell'utente.

ADEMPIMENTI ALL'INGRESSO NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA PER PRONTA ACCOGLIENZA

All'ingresso in struttura convenzionata il paziente ed i familiari saranno portati a conoscenza da parte della stessa degli obblighi a carico dell'ospite e verrà loro richiesto di sottoscrivere un modulo di accettazione.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

La Direzione Sanitaria della struttura stessa attiverà, se necessario, col consenso dell'interessato o dei parenti, la procedura valutativa dell'Unità di Valutazione Geriatrica, per i provvedimenti più opportuni.

LIMITI TEMPORALI ALLA PERMANENZA IN PRONTA ACCOGLIENZA

La durata della degenza è prevista per un periodo massimo di sette giorni per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e sino ad un massimo di 60 giorni/annui dalla dimissione ospedaliera, al termine dei quali l'ospite verrà obbligatoriamente dimesso dalla struttura. L'eventuale ricovero in struttura ospedaliera durante il soggiorno presso la struttura convenzionata non interrompe il termine anzidetto; quindi, in tale ipotesi, al rientro del paziente nella struttura convenzionata il conteggio dei 60 giorni terrà conto dei giorni già contabilizzati dalla data del primo ingresso nella struttura.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DAL REPARTO OSPEDALIERO

ALLA CENTRALE OPERATIVA
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
A.S.L. CN 2 ALBA - BRA
Fax: 0172/420.421

PAZIENTE _____

(cognome)

(nome)

nato il _____ a _____

residente a _____ via _____

ricoverato presso il Reparto Ospedaliero _____

in data _____

dimissibile in data _____

con diagnosi _____

SINTESI CLINICA: _____

FAMILIARI DI RIFERIMENTO: SI NO (evidenziare la voce interessata)

Sig./Sig.ra _____ tel.: _____

grado di parentela _____

Sig./Sig.ra _____ tel.: _____

grado di parentela _____

il Medico del Reparto Ospedaliero Dott. _____

data _____

firma _____

(firmato in originale)

CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO "LA PINETA" DI CERRETTO LANGHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RESIDENZA RIVOLTA AD UTENTI DIMESSI DALL'OSPEDALE E NON ASSISTIBILI A DOMICILIO, PER IL TRATTAMENTO DELLA FASE POST ACUTA E PER I PAZIENTI DIMESSI DAL PRONTO SOCCORSO IN OTTEMPERANZA ALLA DGR N. 72-14420 DEL 20/12/04. PERIODO 01/01/12-31/12/12.

PREMESSO:

Nell'attuale organizzazione della rete assistenziale costituiscono nodi importanti sia l'Ospedale, per l'assistenza al malato acuto, sia la R.A.F./R.S.A. per l'assistenza alle seguenti tipologie di malati:

- i pazienti presentatisi in Pronto Soccorso, per i quali non esiste una indicazione di ricovero appropriato e che non possono essere inviati direttamente al proprio domicilio
- i pazienti cronici non autosufficienti o che escano da una fase acuta, ma, per vari motivi (assistenziali, logistici, di tipologia delle cure), mantengano uno stato di non autosufficienza anche solo temporanea.

Quest'ultimo servizio svolto dalle R.A.F./R.S.A. convenzionate è definito di "Pronta accoglienza" e trova disciplina nella D.G.R. del 09/01/1995, n. 41-42433 (relativa al progetto obiettivo "Tutela della salute degli anziani") e nella DGR n. 72-14420 del 20/12/2004 (inerente il percorso di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente).

Il servizio di "Pronta accoglienza" è finalizzato a ridurre i ricoveri impropri nelle strutture ospedaliere e contemporaneamente a venire incontro alle necessità di una fascia di utenti che necessitano di prestazioni non erogabili a domicilio neppure in regime di cure domiciliari.

Il periodo di permanenza nella struttura convenzionata è finalizzato a consentire:

- la ripresa di autosufficienza da parte del paziente;
- il completamento del periodo di sorveglianza e/o terapie medico-riabilitative;
- l'attivazione delle potenzialità familiari per il ritorno al domicilio.

Al fine di attivare letti di "Pronta accoglienza" sul territorio del Distretto 01 si rende necessario avvalersi dell'Ente Casa di Riposo "La Pineta" (con sede legale in Cerretto Langhe in Loc. Pedaggera, 1) che si impegna, con la presente convenzione, a mettere a disposizione, a tal fine, n. 6 posti letto (individuati nel nucleo "ROSSO") nell'ambito dei posti letto autorizzati di tipologia R.A.F. (dedicati in modo esclusivo alla "pronta accoglienza"), nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN 2 – (di seguito denominata A.S.L. CN2) – di Alba con sede legale in Via Vida n. 10 – Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 02419170044, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Giovanni MONCHIERO

E

Il Sig. VACCANEO Don Valentino nella sua qualità di Legale Rappresentante della Parrocchia S. Andrea, con sede legale in Castiglione Tinella, Piazza XX Settembre n. 2 (P. I.V.A. 01747570040) soggetto gestore dell'attività socio assistenziale ubicata nel Comune di Cerretto Langhe, Loc. Pedaggera n. 1 e denominata Residenza Casa di Riposo "La Pineta" O.N.L.U.S. di seguito denominato semplicemente "Ente":

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

Presso la Casa di Riposo "La Pineta" verranno destinati n. 6 posti letto per pazienti dimessi sia dai reparti che dal Pronto Soccorso non assistibili temporaneamente al domicilio.

Art. 2

Impegno dei contraenti

L'Ente individua un nucleo separato di n. 6 posti letto per Pronta Accoglienza.

L'Ente garantisce (per i n. 6 p.l.) gli standard di assistenza previsti dalla D.G.R. n. 41/95 per le R.A.F..

L'inserimento nella predetta R.A.F. e la stesura del progetto terapeutico sono affidati alla R.A.F. che effettua la dimissione del paziente, sotto la responsabilità del rispettivo Direttore di S.O.C..

Al momento della dimissione il Direttore della S.O.C. o un suo delegato indica il periodo di ricovero previsto, che non deve superare i 7gg per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso fino ad un massimo di 60 gg. per i pazienti dimessi dai Reparti Ospedalieri.

Al momento della dimissione viene consegnato al paziente la nota informativa **allegata** alla presente convenzione.

L'inserimento nei p.l. riservati alla Continuità Assistenziale "Pronta Accoglienza" della R.A.F. viene autorizzato preventivamente dalla Direzione Sanitaria del P.O. come da schede **allegate** dell'A.S.L. CN2, in accordo con il Responsabile Sanitario della R.A.F.;

Il Responsabile Sanitario della R.A.F. informerà, non appena possibile, il Medico di Medicina Generale che prenderà in cura il paziente; se necessario verrà trasmessa copia conforme all'originale della cartella clinica su richiesta del paziente e con oneri a carico del paziente medesimo;

Il paziente e i familiari saranno portati a conoscenza da parte della R.A.F. che ospita il paziente degli obblighi a carico dell'ospite e verrà sottoscritto un modulo di accettazione.

Verrà utilizzata la cartella clinica della R.A.F. che dovrà evidenziare i principali problemi del paziente ed i programmi di intervento, alla cui compilazione potranno partecipare tutti i componenti del gruppo di operatori.

La responsabilità della corretta compilazione, tenuta ed archiviazione della Cartella Clinica del Paziente è del Responsabile Sanitario della R.A.F.;

I pazienti saranno visitati e valutati periodicamente dal Medico di Medicina Generale, secondo le modalità concertate con il Responsabile Sanitario della R.A.F..

L'A.S.L. CN2 si farà carico del trasporto sanitario dall'Ospedale alla R.A.F. per i pazienti che necessitano del trasporto in autoambulanza che si dovrà evincere dal piano di intervento elaborato dai medici invianti.

Il Responsabile Sanitario della R.A.F. è responsabile della dimissione del paziente secondo modalità concordate col Direttore della S.O.C. che ha predisposto il ricovero e col Medico di Medicina Generale.

Art. 3

Risorse messe a disposizione dall'A.S.L. CN2 per l'esercizio delle attività

L'assistenza medica viene garantita dai Medici di Medicina Generale convenzionati in stretta collaborazione con il Responsabile Sanitario della R.A.F..

L'A.S.L. CN2 s'impegna a fornire direttamente il materiale per medicazioni di lesioni da decubito per pazienti aventi diritto ed il materiale per l'effettuazione dei prelievi ematici.

L'A.S.L. CN2 s'impegna altresì a fornire, attraverso il Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, a tutti gli ospiti della Struttura, purché residenti nel territorio dell'A.S.L. CN2, i

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

farmaci compresi nel Prontuario farmaceutico aziendale secondo quanto previsto dalla Det. n. 875/DIS/001/03/0008 del 03/06/2003 succ. modificata con Det. n. 1158/DIS/001/03/0013 del 28/10/03 e successive modifiche ed integrazioni.

L'A.S.L. CN2 s'impegna inoltre a fornire i presidi sanitari previsti negli elenchi n. 1-2-3 del Nomenclatore Tariffario degli ausili e delle protesi con esclusione di quanto previsto ai codici classificazione ISO 18.12 (letti) ed accessori collegati, 12.36 (ausili per il sollevamento) 18.30 (montascale) 03.33 (Ausili antidecubito) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 21/06/01 n. 308, secondo le modalità indicate nel D.M. 332/99 e nella D.G R. 87-29576 del 01-03-2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La fornitura dei presidi sanitari verrà effettuata attingendo al magazzino dell'A.S.L. CN2, e, qualora questo fosse sprovvisto del presidio richiesto, verranno autorizzati i codici relativi ai modelli base. In caso di decesso l'Ente dovrà restituire all'A.S.L. CN2 il presidio fornito in uso all'assistito.

Per quanto riguarda i presidi monouso (pannoloni, traverse) l'Ente si impegna a non ritirare presidi relativi a ospiti non più presenti nella struttura (es. trasferiti o deceduti).

Per quanto riguarda gli ausili per la terapia respiratoria forniti dall'A.S.L. CN2, tramite ditta esterna, l'Ente si impegna a dare tempestiva comunicazione all'A.S.L. CN2 del cessato utilizzo ed alla restituzione dell'ausilio concesso in uso all'utente.

Art. 4

Adempimenti contabili

La durata della degenza è prevista sino ad un massimo di 7 giorni per i pazienti dimessi dal Pronto Soccorso e 60 giorni per i pazienti provenienti dalle SSOCC. al termine dei quali l'ospite verrà obbligatoriamente dimesso dalla R.A.F..

La durata massima per ogni episodio di cura è di 60 gg (l'eventuale ricovero Ospedaliero non fa ripartire il conteggio dei giorni che rimarranno contabilizzati a partire dalla data del primo ingresso nella R.A.F.).

Nulla sarà dovuto dall'A.S.L. CN2 per le giornate in cui il p.l. non risulta occupato.

La tariffa dovuta dall'A.S.L. CN2 per ogni giornata di degenza è completamente a carico del F.S.R. ed è fissata in Euro 72,50=.

Art. 5

Tutela della privacy

Sottoscrivendo la presente convenzione le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del citato Decreto.

L'Ente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali s.m.i."

Art. 6

Misure di prevenzione e protezione

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Ente s'impegna a fornire ai dipendenti dell'ASL CN2 che si recheranno presso la R.A.F. convenzionata in base alla presente convenzione il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Art. 7

Durata

Il presente accordo ha vigenza nel periodo 01/01/2012 al 31/12/2012. E' data alle parti facoltà di recesso anticipato, con preavviso di almeno 60 gg., comunicato con raccomandata A.R.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L' A.S.L. CN2 ALBA-BRA
(Prov. n. 1870/DSO/COM/11/029 del 30.12.2011)
Archivio: VII.1.9.5 - VII.6.4
IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO

Per la Parrocchia S. Andrea
Residenza "La Pineta" ONLUS
di CERRETTO LANGHE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
VACCANEO Don Valentino

Sottoscritto il _____

Sottoscritto il _____

Allegati:

- *nota informativa*
- *scheda di segnalazione dal reparto ospedaliero*
- *richiesta di pronta accoglienza*



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

N O T A I N F O R M A T I V A
SULLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

CHI PUO' ESSERE ASSISTITO IN REGIME DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai propri pazienti, questa A.S.L. dispone di posti letto in strutture convenzionate utilizzabili per il trattamento della fase post acuta di pazienti dimessi dalla S.O.C. e/o dal PS e, per vari motivi, temporaneamente non assistibili al proprio domicilio.

Ci si riferisce a pazienti:

le cui condizioni cliniche non richiedono la permanenza in un reparto Ospedaliero (con necessità di sorveglianza continua medica e/o infermieristica)

temporaneamente non autosufficienti

privi di idonei supporti a livello familiare

per i quali vi è necessità di proseguire terapie mediche e/o riabilitative di una certa complessità, difficilmente realizzabili a domicilio neppure in regime di cure domiciliari.

In regime di Continuità Assistenziale il Medico di Medicina Generale ha la responsabilità clinica del paziente.

FINALITA' PERSEGUITE ATTRAVERSO LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Il periodo di permanenza in struttura convenzionata è finalizzato a consentire il ritorno al domicilio del paziente, in seguito:

alla ripresa di autosufficienza;

al completamento del periodo di sorveglianza e/o terapie medico-riabilitative;

alla attivazione delle potenzialità familiari.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE ED ONERI

L'inserimento nella struttura convenzionata deve essere autorizzato dalla Direzione di Presidio del P.O. dell'A.S.L. CN 2 .

Le spese di soggiorno e di cura presso la struttura convenzionata sono interamente a carico dell'A.S.L.

L'A.S.L. si fa carico del trasporto sanitario dall'Ospedale alla Struttura solo nei casi in cui sia previsto dal piano terapeutico l'autoambulanza.

L'onere dovuto per il rilascio di copia conforme all'originale di cartella clinica sarà a carico dell'utente.

ADEMPIMENTI ALL'INGRESSO NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA PER PRONTA ACCOGLIENZA

All'ingresso in struttura convenzionata il paziente ed i familiari saranno portati a conoscenza da parte della stessa degli obblighi a carico dell'ospite e verrà loro richiesto di sottoscrivere un modulo di accettazione.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

La Direzione Sanitaria della struttura stessa attiverà, se necessario, col consenso dell'interessato o dei parenti, la procedura valutativa dell'Unità di Valutazione Geriatrica, per i provvedimenti più opportuni.

LIMITI TEMPORALI ALLA PERMANENZA IN PRONTA ACCOGLIENZA

La durata della degenza è prevista per un periodo massimo di sette giorni per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e sino ad un massimo di 60 giorni/annui dalla dimissione ospedaliera, al termine dei quali l'ospite verrà obbligatoriamente dimesso dalla struttura. L'eventuale ricovero in struttura ospedaliera durante il soggiorno presso la struttura convenzionata non interrompe il termine anzidetto; quindi, in tale ipotesi, al rientro del paziente nella struttura convenzionata il conteggio dei 60 giorni terrà conto dei giorni già contabilizzati dalla data del primo ingresso nella struttura.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DAL REPARTO OSPEDALIERO

ALLA CENTRALE OPERATIVA
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
A.S.L. CN 2 ALBA - BRA
Fax: 0172/420.421

PAZIENTE _____
(cognome) _____ (nome)

nato il _____ a _____

residente a _____ via _____

ricoverato presso il Reparto Ospedaliero _____

in data _____

dimissibile in data _____

con diagnosi _____

SINTESI CLINICA: _____

FAMILIARI DI RIFERIMENTO: SI NO (evidenziare la voce interessata)

Sig./Sig.ra _____ tel.: _____

grado di parentela _____

Sig./Sig.ra _____ tel.: _____

grado di parentela _____

il Medico del Reparto Ospedaliero Dott. _____

data _____

firma _____

(firmato in originale)

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011



A.S.L. CN2
Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.O.C. INVIANTE

RICHIESTA DI PRONTA ACCOGLIENZA Struttura Residenziale di

Data

Cognome Nome Data di nascita

Indirizzo del
paziente*

Diagnosi clinica e patologie rilevanti

Interventi chirurgici/ortopedici

Osservazione clinica

Terapia medica Infusione
 SNG PEG

O₂.....

Antalgica

Stupefacenti

Cure

infermieristiche Medicazioni / Ferite.....

Decubiti

CVC Tracheostomia Elastomero Pompe infusionali

Terapia riabilitativa

Interventi sociali Da segnalare ass. soc. Già segnalato ass. soc. UVG richiesta

UVG da richiedere

Condiz. Gen.	Stato mentale	Attività	Mobilità	Incontinenza	Vive	Assistito da :
<input type="checkbox"/> Buone	<input type="checkbox"/> Lucido	<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Comunità	<input type="checkbox"/> Coniuge
<input type="checkbox"/> Discrete	<input type="checkbox"/> Rallentato	<input type="checkbox"/> Cammina con aiuto	<input type="checkbox"/> Leggermente limitata	<input type="checkbox"/> Occasionale	<input type="checkbox"/> Famiglia	<input type="checkbox"/> Figli
<input type="checkbox"/> Scadenti	<input type="checkbox"/> Confuso	<input type="checkbox"/> Costretto su carrozzina	<input type="checkbox"/> Molto limitata	<input type="checkbox"/> Abituale (orina)	<input type="checkbox"/> Solo ma vicino alla famiglia	<input type="checkbox"/> Nipoti
<input type="checkbox"/> Pessime	<input type="checkbox"/> Agitato	<input type="checkbox"/> Costretto a letto	<input type="checkbox"/> Immobile	<input type="checkbox"/> Incontinenza doppia	<input type="checkbox"/> Solo	<input type="checkbox"/> Fratelli/sorelle
	<input type="checkbox"/> Soporoso					<input type="checkbox"/> Conoscenti
	<input type="checkbox"/> Coma					<input type="checkbox"/> Ass. sociali
						<input type="checkbox"/> Nessuno

Situazione problematica

[1] POCO Per ragioni Sanitarie Socio-familiari

[2] MEDIAMENTE Per ragioni Sanitarie Socio-familiari

[3] TANTO Per ragioni Sanitarie Socio-familiari

[4] MOLTISSIMO Per ragioni Sanitarie Socio-familiari

PROGNOSI PRESUMIBILE GG..... Visto autorizzativo della DSO

IL RESPONSABILE

***Verificare la residenza sul territorio dell'ASL CN2 o richiedere autorizzazione all'ASL di appartenenza**

CONVENZIONE CON IL PRESIDIO SOCIO SANITARIO "A. B. OTTOLENGHI" CON SEDE LEGALE IN ALBA, CORSO ASTI 3 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RESIDENZA RIVOLTA AD UTENTI DIMESSI DALL'OSPEDALE E NON ASSISTIBILI A DOMICILIO, PER IL TRATTAMENTO DELLA FASE POST ACUTA E PER I PAZIENTI DIMESSI DAL PRONTO SOCCORSO IN OTTEMPERANZA ALLA DGR N. 72-14420 DEL 20/12/04. PERIODO 01/01/12-31.12.11.

PREMESSO:

Nell'attuale organizzazione della rete assistenziale costituiscono nodi importanti sia l'Ospedale, per l'assistenza al malato acuto, sia la R.A.F./R.S.A. per l'assistenza alle seguenti tipologie di malati:

- i pazienti presentatisi in Pronto Soccorso, per i quali non esiste una indicazione di ricovero appropriato e che non possono essere inviati direttamente al proprio domicilio
- i pazienti cronici non autosufficienti o che escano da una fase acuta, ma, per vari motivi (assistenziali, logistici, di tipologia delle cure), mantengono uno stato di non autosufficienza anche solo temporanea.

Quest'ultimo servizio svolto dalle R.A.F./R.S.A. convenzionate è definito di "Pronta accoglienza" e trova disciplina nella D.G.R. del 09/01/1995, n. 41-42433 (relativa al progetto obiettivo "Tutela della salute degli anziani") e nella DGR n. 72-14420 del 20/12/2004 (inerente il percorso di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente).

Il servizio di "Pronta accoglienza" è finalizzato a ridurre i ricoveri impropri nelle strutture ospedaliere e contemporaneamente a venire incontro alle necessità di una fascia di utenti che necessitano di prestazioni non erogabili a domicilio neppure in regime di cure domiciliari.

Il periodo di permanenza nella struttura convenzionata è finalizzato a consentire:

- la ripresa di autosufficienza da parte del paziente;
- il completamento del periodo di sorveglianza e/o terapie medico-riabilitative;
- l'attivazione delle potenzialità familiari per il ritorno al domicilio.

Al fine di attivare letti di "Pronta accoglienza" sul territorio di Alba si rende necessario avvalersi del Presidio Socio Sanitario "A. B. Ottolenghi" (con sede legale in Alba, Corso Asti 3) che si impegna, con la presente convenzione, a mettere a disposizione, a tal fine, n. 6 posti letto (individuati nel nucleo "RSA 3° piano") nell'ambito dei posti letto autorizzati di tipologia R.S.A. (dedicati in modo esclusivo alla "pronta accoglienza"), nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN 2 – (di seguito denominata A.S.L. CN2) – di Alba con sede legale in Via Vida n. 10 – Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 02419170044, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Giovanni MONCHIERO

E

Il Sig. PENNA Giancarlo, nato a Torino il 24/08/1938 nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante del Presidio Socio Sanitario "A. B. Ottolenghi" con sede legale in Alba, Corso Asti 3, P. IVA 02086670045, di seguito denominato semplicemente "Ente":

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

Presso il Presidio Socio Sanitario "A. B. Ottolenghi" di Alba verranno destinati n. 6 posti letto per pazienti dimessi sia dai reparti che dal Pronto Soccorso non assistibili temporaneamente al domicilio.

Art. 2

Impegno dei contraenti

L'Ente individua un nucleo separato di n.6 posti letto per Pronta Accoglienza.

L'Ente garantisce (per i n.6 p.l.) gli standard di assistenza previsti dalla D.G.R. n. 41/95 per le R.S.A..

L'inserimento nella predetta R.S.A e la stesura del progetto terapeutico sono affidati alla struttura che effettua la dimissione del paziente, sotto la responsabilità del rispettivo Direttore di S.O.C..

Al momento della dimissione il Direttore della S.O.C. o un suo delegato indica il periodo di ricovero previsto, che non deve superare i 7 gg. per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso fino ad un massimo di 60 gg. per i pazienti dimessi dai Reparti Ospedalieri.

Al momento della dimissione viene consegnata al paziente la nota informativa allegata alla presente convenzione.

L'inserimento nei p.l. riservati alla Continuità Assistenziale "Pronta Accoglienza" della R.S.A viene autorizzato preventivamente dalla Direzione Sanitaria del P.O. come da schede **allegate** dell'A.S.L. CN 2, in accordo con il Responsabile Sanitario della R.S.A..

Il Direttore Sanitario della R.S.A. informerà, non appena possibile, il Medico di Medicina Generale che prenderà in cura il paziente; se necessario verrà trasmessa copia conforme all'originale della cartella clinica su richiesta del paziente e con oneri a carico del paziente medesimo.

Il paziente e i familiari saranno portati a conoscenza da parte della struttura che ospita il paziente degli obblighi a carico dell'ospite e verrà sottoscritto un modulo di accettazione.

Verrà utilizzata la cartella clinica della R.S.A. che dovrà evidenziare i principali problemi del paziente ed i programmi di intervento, alla cui compilazione potranno partecipare tutti i componenti del gruppo di operatori.

La responsabilità della corretta compilazione, tenuta ed archiviazione della Cartella Clinica del Paziente è del Responsabile Sanitario della R.S.A..

I pazienti saranno visitati e valutati periodicamente dal Medico di Medicina Generale, secondo le modalità concertate con il Responsabile Sanitario della Struttura.

L'A.S.L. CN2 si farà carico del trasporto sanitario dall'Ospedale alla struttura per i pazienti che necessitano del trasporto in autoambulanza che si dovrà evincere dal piano di intervento elaborato dai Sanitari invianti.

Il Responsabile Sanitario della R.S.A è responsabile della dimissione del paziente secondo modalità concordate col Direttore della S.O.C. che ha predisposto il ricovero e col Medico di Medicina Generale.

Art. 3

Risorse messe a disposizione dall'A.S.L. per l'esercizio delle attività

L'assistenza medica viene garantita dai Medici di Medicina Generale convenzionati in stretta collaborazione con il Responsabile Sanitario della Struttura.

L'A.S.L. CN2 s'impegna a fornire direttamente il materiale per medicazioni di lesioni da decubito

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

per pazienti aventi diritto ed il materiale per l'effettuazione dei prelievi ematici.

L'A.S.L. CN2 s'impegna altresì a fornire, attraverso il Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, a tutti gli ospiti della Struttura, purché residenti nel territorio dell'A.S.L. CN2, i farmaci compresi nel Prontuario farmaceutico aziendale secondo quanto previsto dalla Det. n. 875/DIS/001/03/0008 del 03/06/2003 succ. modificata con Det. n. 1158/DIS/001/03/0013 del 28/10/03 e successive modifiche ed integrazioni.

L'A.S.L. CN2 s'impegna inoltre a fornire i presidi sanitari previsti negli elenchi n. 1-2-3 del Nomenclatore Tariffario degli ausili e delle protesi con esclusione di quanto previsto ai codici classificazione ISO 18.12 (letti) ed accessori collegati, 12.36 (ausili per il sollevamento) 18.30 (montascale) 03.33 (Ausili antidecubito) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 21/06/01 n. 308, secondo le modalità indicate nel D.M. 332/99 e nella D.G R. 87-29576 del 01-03-2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La fornitura dei presidi sanitari verrà effettuata attingendo al magazzino dell'A.S.L. CN2, e, qualora questo fosse sprovvisto del presidio richiesto, verranno autorizzati i codici relativi ai modelli base. In caso di decesso l'Ente dovrà restituire all'A.S.L. CN2 il presidio fornito in uso all'assistito.

Per quanto riguarda i presidi monouso (pannoloni, traverse) l'Ente si impegna a non ritirare presidi relativi a ospiti non più presenti nella struttura (es. trasferiti o deceduti).

Per quanto riguarda gli ausili per la terapia respiratoria forniti dall'A.S.L. CN2, tramite ditta esterna, l'Ente si impegna a dare tempestiva comunicazione all'A.S.L. CN2 del cessato utilizzo ed alla restituzione dell'ausilio concesso in uso all'utente.

Art. 4

Adempimenti contabili

La durata della degenza è prevista sino ad un massimo di 7 giorni per i pazienti dimessi dal Pronto Soccorso e di 60 giorni per i pazienti provenienti dalle SS.OO.CC. al termine dei quali l'ospite verrà obbligatoriamente dimesso dalla struttura.

La durata massima per ogni episodio di cura è di 60 gg (l'eventuale ricovero Ospedaliero non fa ripartire il conteggio dei giorni che rimarranno contabilizzati a partire dalla data del primo ingresso nella struttura).

Nulla sarà dovuto dall'A.S.L. CN2 per le giornate in cui il p.l. non risulta occupato.

La tariffa dovuta dall'A.S.L. CN2 per ogni giornata di degenza è completamente a carico del F.S.R. ed è fissata in Euro 76,50=.

Art. 5

Tutela della privacy

Sottoscrivendo la presente convenzione le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del citato Decreto.

L'Ente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali s.m.i."

Art. 6

Misure di prevenzione e protezione

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Ente s'impegna a fornire ai dipendenti dell'ASL CN2 che si recheranno presso la struttura convenzionata in base alla presente convenzione il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

Art. 7

Durata

Il presente accordo ha vigenza nel periodo 01/01/2012 - 31/12/2012. E' data alle parti facoltà di recesso anticipato, con preavviso di almeno 60 gg., comunicato con raccomandata A.R.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L' A.S.L. CN2 ALBA-BRA
(Prov. n. 1870/DSO/COM/11/029 del 30.12.2011)
Archivio: VII.1.9.5
IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO

Per Presidio Socio Sanitario "A. B. Ottolenghi"
di Alba
IL PRESIDENTE
PENNA Giancarlo

Sottoscritto il _____

Sottoscritto il _____

Allegati:

- *nota informativa*
- *scheda di segnalazione dal reparto ospedaliero*
- *richiesta di pronta accoglienza*



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

N O T A I N F O R M A T I V A
SULLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

CHI PUO' ESSERE ASSISTITO IN REGIME DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai propri pazienti, questa A.S.L. dispone di posti letto in strutture convenzionate utilizzabili per il trattamento della fase post acuta di pazienti dimessi dalla S.O.C. e/o dal PS e, per vari motivi, temporaneamente non assistibili al proprio domicilio.

Ci si riferisce a pazienti:

le cui condizioni cliniche non richiedono la permanenza in un reparto Ospedaliero (con necessità di sorveglianza continua medica e/o infermieristica)

temporaneamente non autosufficienti

privi di idonei supporti a livello familiare

per i quali vi è necessità di proseguire terapie mediche e/o riabilitative di una certa complessità, difficilmente realizzabili a domicilio neppure in regime di cure domiciliari.

In regime di Continuità Assistenziale il Medico di Medicina Generale ha la responsabilità clinica del paziente.

FINALITA' PERSEGUITE ATTRAVERSO LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Il periodo di permanenza in struttura convenzionata è finalizzato a consentire il ritorno al domicilio del paziente, in seguito:

alla ripresa di autosufficienza;

al completamento del periodo di sorveglianza e/o terapie medico-riabilitative;

alla attivazione delle potenzialità familiari.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE ED ONERI

L'inserimento nella struttura convenzionata deve essere autorizzato dalla Direzione di Presidio del P.O. dell'A.S.L. CN 2 .

Le spese di soggiorno e di cura presso la struttura convenzionata sono interamente a carico dell'A.S.L.

L'A.S.L. si fa carico del trasporto sanitario dall'Ospedale alla Struttura solo nei casi in cui sia previsto dal piano terapeutico l' autoambulanza.

L'onere dovuto per il rilascio di copia conforme all'originale di cartella clinica sarà a carico dell'utente.

ADEMPIMENTI ALL'INGRESSO NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA PER PRONTA ACCOGLIENZA

All'ingresso in struttura convenzionata il paziente ed i familiari saranno portati a conoscenza da parte della stessa degli obblighi a carico dell'ospite e verrà loro richiesto di sottoscrivere un modulo di accettazione.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

La Direzione Sanitaria della struttura stessa attiverà, se necessario, col consenso dell'interessato o dei parenti, la procedura valutativa dell'Unità di Valutazione Geriatrica, per i provvedimenti più opportuni.

LIMITI TEMPORALI ALLA PERMANENZA IN PRONTA ACCOGLIENZA

La durata della degenza è prevista per un periodo massimo di sette giorni per i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e sino ad un massimo di 60 giorni/annui dalla dimissione ospedaliera, al termine dei quali l'ospite verrà obbligatoriamente dimesso dalla struttura. L'eventuale ricovero in struttura ospedaliera durante il soggiorno presso la struttura convenzionata non interrompe il termine anzidetto; quindi, in tale ipotesi, al rientro del paziente nella struttura convenzionata il conteggio dei 60 giorni terrà conto dei giorni già contabilizzati dalla data del primo ingresso nella struttura.

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DAL REPARTO OSPEDALIERO

ALLA CENTRALE OPERATIVA
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
A.S.L. CN 2 ALBA - BRA
Fax: 0172/420.421

PAZIENTE _____

(cognome)

(nome)

nato il _____ a _____

residente a _____ via _____

ricoverato presso il Reparto Ospedaliero _____

in data _____

dimissibile in data _____

con diagnosi _____

SINTESI CLINICA: _____

FAMILIARI DI RIFERIMENTO: SI NO (evidenziare la voce interessata)

Sig./Sig.ra _____ tel.: _____

grado di parentela _____

Sig./Sig.ra _____ tel.: _____

grado di parentela _____

il Medico del Reparto Ospedaliero Dott. _____

data _____

firma _____

(firmato in originale)



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.O.C. INVIANTE

RICHIESTA DI PRONTA ACCOGLIENZA Struttura Residenziale di

Data
 Cognome Nome Data di nascita
 Indirizzo del
 paziente*
 Diagnosi clinica e patologie rilevanti

Interventi chirurgici/ortopedici

- Osservazione clinica
- Terapia medica Infusione
 SNG PEG
- O₂.....
- Antalgica
- Stupefacenti
- Cure
 infermieristiche Medicazioni / Ferite.....

- Decubiti
- CVC Tracheostomia Elastomero Pompe infusionali
- Terapia riabilitativa
- Interventi sociali Da segnalare ass. soc. Già segnalato ass. soc. UVG richiesta

UVG da richiedere

Condiz. Gen.	Stato mentale	Attività	Mobilità	Incontinenza	Vive	Assistito da :
<input type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Scadenti <input type="checkbox"/> Pessime	<input type="checkbox"/> Lucido <input type="checkbox"/> Rallentato <input type="checkbox"/> Confuso <input type="checkbox"/> Agitato <input type="checkbox"/> Soporoso <input type="checkbox"/> Coma	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Cammina con aiuto <input type="checkbox"/> Costretto su carrozzina <input type="checkbox"/> Costretto a letto	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Leggermente limitata <input type="checkbox"/> Molto limitata <input type="checkbox"/> Immobile	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Occasionale <input type="checkbox"/> Abituale (orina) <input type="checkbox"/> Incontinenza doppia	<input type="checkbox"/> Comunità <input type="checkbox"/> Famiglia <input type="checkbox"/> Solo ma vicino alla famiglia <input type="checkbox"/> Solo	<input type="checkbox"/> Coniuge <input type="checkbox"/> Figli <input type="checkbox"/> Nipoti <input type="checkbox"/> Fratelli/sorelle <input type="checkbox"/> Conoscenti <input type="checkbox"/> Ass. sociali <input type="checkbox"/> Nessuno

Situazione problematica

- [1] POCO Per ragioni Sanitarie Socio-familiari
- [2] MEDIAMENTE Per ragioni Sanitarie Socio-familiari
- [3] TANTO Per ragioni Sanitarie Socio-familiari
- [4] MOLTISSIMO Per ragioni Sanitarie Socio-familiari

PROGNOSI PRESUMIBILE GG..... Visto autorizzativo della DSO

IL RESPONSABILE

***Verificare la residenza sul territorio dell'ASL CN2 o richiedere autorizzazione all'ASL di appartenenza**

Segue determinazione n. 1870/DSO/COM/11/0029 del 30 dicembre 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 30 DICEMBRE 2011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO	